

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**► **C1** COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 ◀**

(2020/C 91 I/01)

(GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01)	C 112 I	1	4.4.2020
► <b><u>M2</u></b>	Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 2020/C 164/03	C 164	3	13.5.2020
► <b><u>M3</u></b>	Comunicazione della Commissione Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03)	C 218	3	2.7.2020
► <b><u>M4</u></b>	Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01)	C 340 I	1	13.10.2020
► <b><u>M5</u></b>	Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06)	C 34	6	1.2.2021

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU C 136 del 27.4.2020, pag. 9 (2020/C 91 I/01)

**▼B****COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE****▼C1****Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19****▼B**

(2020/C 91 I/01)

**1. ►C1 L'PANDEMIA ◀ DI ►C1 Covid-19 ◀, I SUOI EFFETTI SULL'ECONOMIA E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE**

- 1.1. **►C1 L'pandemia ◀ di ►C1 Covid-19 ◀ e i suoi effetti sull'economia**
1. **►C1 L'pandemia ◀ di ►C1 Covid-19 ◀** diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE.
2. L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.
3. Le diverse misure di contenimento adottate dagli Stati membri, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, sono volte a far sì che lo shock sia il più possibile breve e limitato. Tali misure hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta e penalizzano imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio al dettaglio e dei trasporti. Al di là degli effetti immediati sulla mobilità e sugli scambi commerciali, **►C1 l'pandemia ◀ di ►C1 Covid-19 ◀** colpisce sempre più le imprese di tutti i settori e di tutti i tipi, le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese. L'impatto si fa sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità. Tali effetti non si limiteranno a un determinato Stato membro, ma avranno un impatto dirompente sull'economia dell'Unione nel suo complesso.
4. Nelle circostanze eccezionali determinate **►C1 dall'pandemia ◀ di ►C1 Covid-19 ◀**, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le

**▼B**

PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza.

5. Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti ►C1 dell'pandemia ◀ di ►C1 Covid-19 ◀ mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE.
  
6. Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa ►C1 dell'pandemia ◀ di ►C1 Covid-19 ◀<sup>(1)</sup> non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup> e non sarebbero valutati ai sensi

<sup>(1)</sup> Tali aiuti devono essere notificati dagli Stati membri e la Commissione li valuterà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

<sup>(2)</sup> GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 30.7.2014, articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**▼B**

delle norme sugli aiuti di Stato <sup>(4)</sup> applicabili nel settore bancario <sup>(5)</sup>.

**▼M2**

7. Se, a causa della pandemia di Covid-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario [cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e l'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico] sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. Nella misura in cui si tratta di misure prese per affrontare problemi legati alla pandemia di Covid-19, esse rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 <sup>(6)</sup>, che prevede un'eccezione all'obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

**▼B**

8. È possibile che le imprese non solo debbano affrontare una carenza di liquidità, ma subiscano anche danni significativi a causa ►C1 dell'pandemia ◄ di ►C1 Covid-19 ◄. La natura eccezionale ►C1 dell'pandemia ◄ di ►C1 Covid-19 ◄ dipende dal fatto che tali danni non potevano essere previsti, sono di notevole entità e hanno

<sup>(4)</sup> Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza («Comunicazione sulla ricapitalizzazione») (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario («comunicazione sulle attività deteriorate») (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato («comunicazione sulla ristrutturazione») (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione sull'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2010») (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione sull'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che non rientri nell'ambito di applicazione della presente comunicazione o che non sia contemplata dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario.

<sup>(6)</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

**▼B**

pertanto fatto sì che le imprese si trovassero in condizioni che differiscono nettamente dalle condizioni di mercato in cui operano generalmente. Anche le imprese sane, ben preparate ad affrontare i rischi inerenti alla normale attività imprenditoriale, possono trovarsi a dover far fronte a queste circostanze eccezionali, al punto che la loro sopravvivenza potrebbe essere messa a repentaglio.

**▼M2**

9. La pandemia di Covid-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo la pandemia di Covid-19. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di concedere supporto agli operatori del settore del turismo e dei viaggi per far sì che le domande di rimborso dovute alla pandemia di Covid-19 siano soddisfatte al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori e dei passeggeri e il pari trattamento dei viaggiatori e dei passeggeri. In considerazione dell'entità limitata delle risorse di bilancio dell'UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19.

**▼B**

- 1.2. **Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali**
10. L'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE serve ad assicurare che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell'aiutare le imprese colpite durante ►**C1** l'pandemia ◀ di ►**C1** Covid-19 ◀, ma anche a consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'UE. Analogamente, il controllo dell'UE sugli aiuti di Stato garantisce che il mercato interno dell'UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L'integrità del mercato interno è un altro fattore che contribuisce a una ripresa più rapida. Inoltre, evita pericolose corse alle sovvenzioni, in cui Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all'interno dell'Unione.
- 1.3. **Necessità di misure di aiuto adeguate**
11. Nell'ambito dell'impegno complessivamente prodigato dagli Stati membri per far fronte agli effetti ►**C1** dell'pandemia ◀ di ►**C1** Covid-19 ◀ sulla loro economia, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme

**▼B**

dell'UE per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito in questo periodo, per consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale.

12. Nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata ►**C1** all'pandemia ◀ di Covid-19 del 13 marzo 2020 <sup>(7)</sup> la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

**▼M2**

13. Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente ai regolamenti di esenzione per categoria <sup>(8)</sup> senza il coinvolgimento della Commissione.

**▼B**

14. Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e come ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate ►**C1** dall'pandemia ◀ di ►**C1** Covid-19 ◀ <sup>(9)</sup>.
15. Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti ►**C1** dall'pandemia ◀ (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati

<sup>(7)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza ►**C1** Covid-19 ◀, COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020.

<sup>(8)</sup> Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

<sup>(9)</sup> Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). La Commissione ha autorizzato diversi regimi in nove Stati membri diversi.

▼ B

per i danni subiti e direttamente causati ► C1 dall'pandemia ◀. Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE <sup>(10)</sup>. Il principio «una tantum» <sup>(11)</sup> degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non è applicabile agli aiuti che la Commissione dichiara compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, dal momento che gli aiuti di quest'ultimo tipo non sono «*aiuti al salvataggio, aiuti alla ristrutturazione o aiuti temporanei alla ristrutturazione*» ai sensi del punto 71 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Pertanto, a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono compensare i danni derivanti direttamente ► C1 dall'pandemia ◀ di ► C1 Covid-19 ◀ alle imprese che hanno ottenuto aiuti sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

▼ M5

15 bis.

Tuttavia, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di COVID-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono *de jure* o *de facto* al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività <sup>(12)</sup>.

Tali misure possono comprendere le misure che prevedono la cessazione completa di un'attività economica (ad esempio, la chiusura di bar, ristoranti e negozi di prodotti non essenziali) o la cessazione in determinate zone (ad esempio, le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o destinazione) <sup>(13)</sup>. Anche le misure di esclusione di alcune categorie di clienti estremamente concrete (ad esempio, i turisti, per quanto riguarda gli hotel, e i partecipanti ai viaggi di istruzione, per quanto riguarda le strutture ricettive destinate ai giovani) rappresentano misure che stabiliscono un nesso diretto tra l'evento eccezionale e i danni causati dall'esclusione di tali categorie di clienti. Delle misure restrittive che ammettono la concessione di una compensazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo

<sup>(10)</sup> ► C1 Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione SA. 56685, Danimarca - Regime di compensazione per l'annullamento di eventi collegati alla Covid-19, ◀ [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases1/202011/285054\\_2139535\\_70\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf)

<sup>(11)</sup> Cfr. il punto 3.6.1 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione.

<sup>(12)</sup> Un elenco indicativo e non esaustivo delle decisioni della Commissione relative alle misure di aiuto autorizzate a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE è disponibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/what\\_is\\_new/covid\\_19.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html).

<sup>(13)</sup> Cfr. ad esempio la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19, COM(2020) 818 final.

▼ M5

2, lettera b), del TFUE possono anche far parte le misure che introducono una soglia massima di affluenza in settori specifici o per attività specifiche (ad esempio, attività di intrattenimento, fiere commerciali, eventi sportivi) a livelli che possono essere dimostrati essere sensibilmente inferiori a quelli che sarebbero raggiunti, in tali luoghi, applicando le regole generali di distanziamento sociale o le regole generali riguardanti la capacità degli esercizi commerciali (ad esempio perché non esiste una sufficiente certezza che si possano formulare ed applicare efficacemente i protocolli che garantirebbero il rispetto delle misure di applicazione generale in tali contesti). Tali soglie massime di affluenza possono corrispondere *de facto* ad una restrizione se le misure di riduzione dell'attività economica comportano la cessazione di tutte le attività interessate o di una parte sostanziale di esse <sup>(14)</sup>.

Per contro, altre misure restrittive (ad esempio, le misure generali di distanziamento sociale o le disposizioni sanitarie di carattere generale, ivi incluse le misure che si limitano a trasformare tali requisiti generali in forme specifiche adatte alle caratteristiche di determinati settori o tipi di luoghi) non sembrano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Nello stesso spirito, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19 devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, e quindi, in linea di principio, alla luce del presente quadro temporaneo.

15 *ter*. L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE richiede inoltre che non vi sia sovracompensazione. Soltanto i danni causati direttamente dalle misure restrittive possono essere compensati ed è necessario procedere ad una loro quantificazione rigorosa. È pertanto importante dimostrare che gli aiuti compensano soltanto i danni causati direttamente dalla misura fino al livello dei profitti che il beneficiario avrebbe potuto in modo credibile generare in assenza della misura, per la parte della sua attività che subisce una riduzione. Alla luce della crisi prolungata, gli effetti economici del calo della domanda o dell'affluenza imputabile alla diminuzione della domanda aggregata; o imputabile alla maggiore riluttanza dei clienti a riunirsi in luoghi pubblici, mezzi di trasporto o altri luoghi; o imputabile alle restrizioni relative alla capacità, alle misure di distanziamento sociale, ecc. applicate in modo generale non possono essere presi in considerazione nel calcolo dei danni imputabili alla misura restrittiva che può essere compensata ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE

<sup>(14)</sup> Tale valutazione può essere formulata in modo più circostanziato se l'impresa ha l'obbligo giuridico di continuare a fornire il servizio o i beni in questione..

**▼ B**

16. Al fine di integrare le suddette possibilità, la Commissione espone, nella presente comunicazione, ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che possono essere approvate molto rapidamente dopo la notifica da parte dello Stato membro interessato. Inoltre, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi, che siano regimi di aiuto o singole misure individuali. Obiettivo della presente comunicazione è stabilire un quadro che consenta agli Stati membri di affrontare le difficoltà attualmente incontrate dalle imprese, preservando al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.

**▼ M1**

- 16 *bis*. La Commissione ritiene che al di là delle misure di aiuto consentite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sia anche essenziale accelerare le attività di ricerca e sviluppo in materia di ►C1 Covid-19 ◄, sostenere le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono a sviluppare i prodotti connessi al ►C1 Covid-19 ◄, nonché sostenere la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. La presente comunicazione stabilisce pertanto le condizioni alle quali la Commissione considererà tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione ha tenuto debitamente conto dell'obiettivo comune perseguito da tali misure di aiuto e dei loro effetti positivi per affrontare la crisi sanitaria provocata dalla pandemia di ►C1 Covid-19 ◄ quando li ha soppesati rispetto ai potenziali effetti negativi delle misure sul mercato interno.

**▼ M3**

- 16 *ter*. Gli aiuti concessi a titolo della presente comunicazione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) o c), del TFUE non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto. Tale condizione sembrerebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE

**▼ B**

**2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**

17. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell'economia dello

▼B

Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un'interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE <sup>(15)</sup>. La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale <sup>(16)</sup>.

18. Considerando che ►C1 l'pandemia ◀ di ►C1 Covid-19 ◀ interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate ►C1 dall'pandemia ◀ di ►C1 Covid-19 ◀ non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.
19. Nella presente comunicazione la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione.

<sup>(15)</sup> Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione ECLI:EU:T:1999:326, punto 167.

<sup>(16)</sup> Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 relativa all'aiuto di Stato C 9/08, SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).

**▼ M2**

20. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis»<sup>(17)</sup> o dai regolamenti di esenzione per categoria<sup>(18)</sup> a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

- 20 bis. Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario.

**▼ B****3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO****▼ M2****3.1 Aiuti di importo limitato****▼ B**

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

<sup>(17)</sup> Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

<sup>(18)</sup> Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

**▼ M1**

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

**▼ M5**

- a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa <sup>(19)</sup>. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

**▼ B**

- b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

**▼ M1**

- c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria <sup>(20)</sup>) il 31 dicembre 2019.

<sup>(19)</sup> Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

<sup>(20)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

▼ M3

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio<sup>(21)</sup> o aiuti per la ristrutturazione<sup>(22)</sup>.

▼ M5

a. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021<sup>(23)</sup>.

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli<sup>(24)</sup> sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

▼ M1

23. In deroga al punto 22, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 22, lettere da b) ad e), le seguenti condizioni specifiche:

<sup>(21)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(22)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(23)</sup> Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021.

<sup>(24)</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

▼ M5

- a. l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(25)</sup> o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli <sup>(26)</sup> <sup>(27)</sup>; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

▼ M1

- b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
- c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione <sup>(28)</sup>.

▼ M5

- 23 *bis*. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 270 000 EUR per impresa.

<sup>(25)</sup> Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

<sup>(26)</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

<sup>(27)</sup> Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

<sup>(28)</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190, 28.6.2014, pag. 45).

**▼ M5**

- 23 *ter.* Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.

**▼ B**

- 3.2. **Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti**

**▼ M5**

24. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti<sup>(29)</sup> per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

**▼ M2**

- 24 *bis.* Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.3 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.2, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettere d) ed e).

**▼ M1**

25. La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche su prestiti individuali da erogare in risposta alla pandemia di ► **C1** Covid-19 ◀, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:

<sup>(29)</sup> Ai fini della presente sezione, l'espressione »garanzie pubbliche sui prestiti« comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili sono limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha completato la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito.

▼ M1

- a. per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4°- 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

- b. in alternativa, gli Stati membri possono, utilizzando la tabella precedente come base, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale, in quanto una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore; un premio fisso può essere applicato per l'intera durata della garanzia, se esso è superiore ai premi minimi indicati nella tabella precedente per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo;

▼ M5

- c. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- d. per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2021, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:

▼ M1

- i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o
- ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

▼ M2

- iii. sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI <sup>(30)</sup> e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario <sup>(31)</sup>;

▼ M5

- e. per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2021, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;

▼ M1

- f. la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata conformemente al punto 25, lettera b), è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:
  - i. il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o
  - ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (*vale a dire* una garanzia di prima perdita); e
  - iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;
- g. la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;
- h. la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria <sup>(32)</sup>) il 31 dicembre 2019.

<sup>(30)</sup> In base alla definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

<sup>(31)</sup> Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

<sup>(32)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

▼ M3

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio<sup>(33)</sup> o aiuti per la ristrutturazione<sup>(34)</sup>.

▼ M525 *bis*.

Le garanzie sugli strumenti di debito di nuova emissione che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza possono essere concesse con premi di garanzia pari almeno ai premi di garanzia di cui alla tabella del punto 25, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali garanzie si applica la possibilità alternativa di cui al punto 25, lettera b). Sono rispettati anche il punto 25, lettera c), il punto 25, lettera f), commi i) e iii), il punto 25, lettere g), h) e h bis)<sup>(35)</sup>. L'importo del debito subordinato garantito non supera entrambi i massimali seguenti<sup>(36)</sup>:

- i. due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 25, lettera d), comma i), e
  
- ii. l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

<sup>(33)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(34)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(35)</sup> Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, si precisa che l'omissione del punto 25, lettera f), comma ii), significa che le garanzie di prima perdita sugli strumenti di debito subordinati ai crediti ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza non sono coperti dal presente punto.

<sup>(36)</sup> Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell'ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.

**▼B**3.3. **Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti****▼M2**

26. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l'applicazione di tassi di interesse agevolati — per un periodo limitato e per importi di prestito limitati — può risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Inoltre, anche il debito subordinato, che è subordinato ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. Si tratta di uno strumento meno distorsivo degli strumenti di capitale e degli strumenti ibridi di capitale, dal momento che non può essere convertito automaticamente in strumenti di capitale quando l'impresa è in attività. Pertanto, gli aiuti sotto forma di debiti subordinati <sup>(37)</sup> devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione 3.3 relativa agli strumenti di debito. Tuttavia, poiché tali aiuti aumentano la capacità delle imprese di contrarre debiti di primo rango in modo analogo al sostegno al capitale, si applica anche un margine di rischio di credito e un'ulteriore limitazione dell'importo rispetto al debito di primo rango [un terzo per le grandi imprese e metà dell'importo per le PMI, come definito al punto 27, lettera d), comma i) o ii)]. Al fine di assicurare la parità di trattamento, oltre tali massimali il debito subordinato dovrebbe essere valutato in linea con le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione Covid-19 di cui alla sezione 3.11.

26 *bis*. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.3 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.3, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 27, lettere d) ed e).

**▼B**

27. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato in risposta alla pandemia di **►C1** Covid-19 **◄** sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

<sup>(37)</sup> Tranne i casi in cui tali aiuti sono conformi alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

**▼ M5**

- a. i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione)<sup>(38)</sup> disponibile il 1° gennaio 2020 o al momento della notifica, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente<sup>(39)</sup>:

Tipo di destinatario	Margine per il rischio di credito per il 1° anno	Margine per il rischio di credito per il 2° - 3° anno	Margine per il rischio di credito per il 4° - 6° anno
PMI	25bps	50bps	100bps
Grandi imprese	50bps	100bps	200bps

**▼ M1**

- b. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1° anno per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo<sup>(40)</sup>;

**▼ M5**

- c. i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 27, lettera b);
- d. per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2021, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:

**▼ M1**

- i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio

<sup>(38)</sup> Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

<sup>(39)</sup> Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) per le PMI e le grandi imprese dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

<sup>(40)</sup> Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

**▼ M1**

2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

- ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

**▼ M2**

- iii. sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI <sup>(41)</sup> e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario <sup>(42)</sup>;

**▼ M5**

- e. per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2021, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;

**▼ M1**

- f. il prestito riguarda il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;
- g. il prestito non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria <sup>(43)</sup>) il 31 dicembre 2019.

**▼ M3**

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà

<sup>(41)</sup> Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

<sup>(42)</sup> Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

<sup>(43)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

**▼ M3**

al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio <sup>(44)</sup> o aiuti per la ristrutturazione <sup>(45)</sup>.

**▼ M5**27 *bis*.

Gli strumenti di debito, che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, possono essere concessi a tassi di interesse agevolato, pari almeno al tasso di base e ai margini per il rischio di credito di cui alla tabella del punto 27, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali strumenti di debito si applica la possibilità alternativa di cui al punto 27, lettera b). È rispettato anche il punto 27, lettere c), f), g) e g bis). Se l'importo del debito subordinato supera entrambi i massimali seguenti <sup>(46)</sup>, la compatibilità dello strumento con il mercato interno è determinata a norma della sezione 3.11:

- i. due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 27, lettera d), comma i), e
- ii. l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

**▼ B**

3.4. **Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari**

**▼ M4**

28. Gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti di cui alla sezione 3.1, alla sezione 3.2, alla sezione 3.3 e alla sezione 3.12 della presente comunicazione possono essere forniti a imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In quest'ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni.

<sup>(44)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(45)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(46)</sup> Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell'ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.

**▼ B**

29. Anche se sono direttamente destinati alle imprese che devono far fronte a un'improvvisa carenza di liquidità e non agli enti creditizi o ad altri enti finanziari, gli aiuti in oggetto possono anche costituire un vantaggio indiretto per questi ultimi. Tuttavia, tali aiuti indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico - e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario <sup>(47)</sup>.
30. In ogni caso, al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno introdurre alcune salvaguardie in relazione alla possibilità di fornire aiuti indiretti a favore degli enti creditizi o di altri enti finanziari.

**▼ M2**

31. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. Gli enti creditizi o altri enti finanziari devono, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie o prestiti pubblici.

**▼ M1**

- 3.5. **Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine**
32. Conformemente alla comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ("STEC"), i rischi assicurabili sul mercato non sono coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito dell'attuale pandemia di ► **C1** Covid-19 ◀ e dopo aver condotto la consultazione pubblica sulla disponibilità di assicurazione

<sup>(47)</sup> Cfr. il punto 6 del presente quadro di riferimento temporaneo.

▼ M1

del credito all'esportazione a breve termine per le esportazioni verso tutti i paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha constatato la mancanza di sufficienti capacità di assicurazione privata per i crediti all'esportazione a breve termine in generale e la temporanea indisponibilità della copertura per i rischi assicurabili sul mercato.

▼ M5

33. In tale contesto, la Commissione considera temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2021, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC.

▼ M1

- 3.6. **Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di ► C1 Covid-19 ◀**
34. Oltre alle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale facilitare la ricerca e lo sviluppo in materia di ► C1 Covid-19 ◀ al fine di affrontare l'attuale emergenza sanitaria.
35. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di ► C1 Covid-19 ◀ e antivirali pertinenti<sup>(48)</sup>, in particolare i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il ► C1 Covid-19 ◀ che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

▼ M5

- a. gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2021;

▼ M1

- b. per i progetti di ricerca e sviluppo avviati a partire dal 1° febbraio 2020 o per i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il ► C1 Covid-19 ◀, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;
- c. i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per

<sup>(48)</sup> Della ricerca in materia di ► C1 Covid-19 ◀ e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

▼ M1

l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico;

- d. l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale<sup>(49)</sup>;
- e. l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese;
- f. gli aiuti nell'ambito di questa misura possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g. il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE;
- h. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>(50)</sup>) il 31 dicembre 2019.

▼ M3

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio<sup>(51)</sup> o aiuti per la ristrutturazione<sup>(52)</sup>.

<sup>(49)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(50)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(51)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(52)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

▼ M13.7. **Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling**

36. Oltre alle possibilità esistenti previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale sostenere le infrastrutture di prova e di upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al ►C1 Covid-19 ◀.

37. La Commissione considererà pertanto compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al ►C1 Covid-19 ◀, come indicato nella sezione 3.8, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a. gli aiuti sono concessi per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il ►C1 Covid-19 ◀, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati;

▼ M5

b. gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2021 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;

▼ M1

c. per i progetti avviati a partire dal 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

d. il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

**▼ M1**

- e. i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti di cui alla lettera a). L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili;
- f. l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;
- g. gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;
- h. una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento. L'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro;
- i. il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato;

**▼ M2**

- j. Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e l'accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli;

**▼ M1**

- k. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>(53)</sup>) il 31 dicembre 2019.

<sup>(53)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

▼ **M3**

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio<sup>(54)</sup> o aiuti per la ristrutturazione<sup>(55)</sup>.

▼ **M1**3.8. **Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al ► C1 Covid-19 ◀**

38. Oltre alle possibilità esistenti previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale agevolare la produzione di prodotti connessi al ► C1 Covid-19 ◀. Tale produzione comprende: i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati.

39. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al ► C1 Covid-19 ◀, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a. gli aiuti agli investimenti sono concessi per la produzione di prodotti connessi al ► C1 Covid-19 ◀, quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati;

▼ **M5**

b. gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2021 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;

▼ **M1**

c. per i progetti avviati a partire dal 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se

<sup>(54)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(55)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

**▼ M1**

è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

- d. il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;
- e. i costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui alla lettera a) e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. L'intensità di aiuto non supera l'80 % dei costi ammissibili;
- f. l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;
- g. gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;
- h. una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro;

**▼ M1**

- i. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria <sup>(56)</sup>) il 31 dicembre 2019.

**▼ M3**

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio <sup>(57)</sup> o aiuti per la ristrutturazione <sup>(58)</sup>.

**▼ M1**

- 3.9. **Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali**
40. Il differimento del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali può essere uno strumento prezioso per ridurre i vincoli di liquidità delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) e proteggere l'occupazione. Ove sia di portata generale e non favorisca talune imprese o la produzione di determinati beni, tale differimento non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Se si limita ad esempio a determinati settori, regioni o tipi di imprese, esso si configura come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE <sup>(59)</sup>.

**▼ M5**

41. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. Ciò vale anche per le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità cui

<sup>(56)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(57)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(58)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(59)</sup> Cfr. anche il punto 118 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea C/2016/2946 (GU C 262, 19.7.2016, pag. 1).

▼ M5

devono far fronte i beneficiari, tra cui, ma non solo, il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d'imposta e alla concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti sono concessi prima del 31 dicembre 2021 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022.

▼ M1

3.10. **Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di ► C1 Covid-19 ◀**

▼ M3

42. Al fine di proteggere l'occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti o al reddito equivalente al salario dei lavoratori autonomi per i quali l'adozione di misure nazionali in risposta alla pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione delle attività commerciali. Se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato, in quanto non sono selettivi. Per contro, tali regimi saranno ritenuti idonei a conferire alle imprese un vantaggio selettivo qualora siano limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese.

▼ M1

43. Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

▼ M3

a. Gli aiuti sono intesi ad evitare i licenziamenti durante l'epidemia di Covid-19 (e a garantire la prosecuzione delle attività commerciali dei lavoratori autonomi);

▼ M1

b. gli aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di ► C1 Covid-19 ◀;

▼ M5

c. gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto);

▼ M5

- d. la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). Gli Stati membri possono anche notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale, il salario minimo o il costo salariale mensile lordo dei dipendenti interessati (o il reddito mensile medio equivalente al salario per i lavoratori autonomi) antecedenti alla pandemia di COVID-19, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;

▼ M1

- e. la sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

▼ M243 *bis*.

Nella misura in cui tale sistema comprende anche i dipendenti di enti creditizi o enti finanziari, qualsiasi aiuto a favore di tali enti non ha l'obiettivo di preservare o ripristinare la loro sostenibilità economica, la loro liquidità o la loro solvibilità, dato l'obiettivo prevalentemente sociale di tali aiuti<sup>(60)</sup>. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico - e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario<sup>(61)</sup>.

3.11. **Misure di ricapitalizzazione**

44. Il presente quadro temporaneo stabilisce, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19<sup>(62)</sup>. Essa mira a garantire che la perturbazione dell'economia non dia luogo a un'uscita dal mercato non

<sup>(60)</sup> Cfr. per analogia la decisione della Commissione nel caso SA.49554 - Cipro - Cypriot scheme for non-performing loans collateralized with primary residences (Estia) (regime cipriota per i crediti deteriorati garantiti dalle abitazioni principali), punto 73 e la decisione della Commissione SA.53520 - Grecia - Primary Residence Protection Scheme (regime per la protezione dell'abitazione principale), punto 71.

<sup>(61)</sup> Cfr. punto 6 della presente comunicazione.

<sup>(62)</sup> La possibilità di erogare aiuti sotto forma di strumenti di capitale e/o di strumenti ibridi di capitale, ma per importi nominali molto inferiori, è già prevista alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

▼ M2

necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di Covid-19. Le grandi imprese devono illustrare in che modo gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

45. Nel contempo la Commissione sottolinea che l'erogazione di un sostegno pubblico nazionale sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale, sia come parte di programmi che in casi individuali, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto qualora non sia possibile trovare nessun'altra soluzione adeguata. Inoltre, l'emissione di tali strumenti dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose, dal momento che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Occorre pertanto subordinare tali interventi a chiare condizioni per quanto riguarda l'entrata, la remunerazione e l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate, a disposizioni in materia di governance e a misure adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza. In tale contesto, la Commissione osserva che elaborare misure di sostegno nazionali che permettano di conseguire gli obiettivi politici dell'UE relativi alla trasformazione verde e digitale delle economie degli Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a lungo termine e promuoverà la trasformazione verso l'obiettivo della neutralità climatica, concordato nell'UE, entro il 2050.

3.11.1. *Applicabilità*

46. Ai regimi di ricapitalizzazione e alle misure individuali di ricapitalizzazione degli Stati membri a favore delle imprese non finanziarie (di seguito, collettivamente: misure di «ricapitalizzazione Covid-19») ai sensi della presente comunicazione che non rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 3.1 della presente comunicazione, si applicano le seguenti condizioni. Tali condizioni si applicano alle misure di ricapitalizzazione Covid-19 a favore delle grandi imprese e delle PMI <sup>(63)</sup>.
47. Le seguenti condizioni si applicano anche agli strumenti di debito subordinato che superano entrambi i massimali di cui al punto 27 *bis*, commi i) e ii), della sezione 3.3 della presente comunicazione.

▼ M5

48. Le misure di ricapitalizzazione COVID-19 non sono concesse dopo il 31 dicembre 2021.

▼ M23.11.2. *Condizioni di ammissibilità e di accesso*

49. Una misura di ricapitalizzazione Covid-19 deve soddisfare le seguenti condizioni:

<sup>(63)</sup> Come previsto al punto 16 della comunicazione, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

▼ M2

- a) senza l'intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto del beneficiario o da indicatori analoghi;
- b) è nell'interesse comune intervenire. L'intervento può essere motivato dall'intento di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato;
- c) il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono insufficienti per garantirne la redditività; e
- d) il beneficiario non è un'impresa che era già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>(64)</sup>).

▼ M3

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio<sup>(65)</sup> o aiuti per la ristrutturazione<sup>(66)</sup>.

▼ M2

- 50. Gli Stati membri concedono le misure di ricapitalizzazione Covid-19 nell'ambito di un regime di aiuti approvato dalla Commissione solo a seguito di una richiesta scritta di tali aiuti da parte delle imprese che ne sono potenziali beneficiarie. Per quanto riguarda gli aiuti soggetti a notifica individuale, gli Stati membri forniscono la prova di tale richiesta scritta nell'ambito della notifica della misura individuale di aiuto alla Commissione.
- 51. I requisiti di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7 si applicano sia ai regimi di ricapitalizzazione che alle misure individuali di aiuto legati all'emergenza Covid-19. Al momento dell'approvazione dei regimi, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti individuali superiori alla soglia di 250 milioni di EUR. In relazione a tali notifiche, la

<sup>(64)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(65)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(66)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

▼ M2

Commissione valuterà se i finanziamenti reperibili sul mercato o le misure orizzontali per coprire il fabbisogno di liquidità siano insufficienti a garantire la redditività del beneficiario; se gli strumenti di ricapitalizzazione selezionati e le relative condizioni siano adeguati per affrontare le gravi difficoltà del beneficiario; se gli aiuti siano proporzionati; e se siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7.

3.11.3. *Tipi di misure di ricapitalizzazione*

52. Gli Stati membri possono predisporre misure di ricapitalizzazione Covid-19 facendo ricorso a due categorie di strumenti di ricapitalizzazione:

- a) strumenti di capitale, in particolare l'emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate; e/o
- b) strumenti con una componente di capitale (denominati «strumenti ibridi di capitale») <sup>(67)</sup>, in particolare i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata e le obbligazioni convertibili garantite o non garantite.

53. Lo Stato può fare ricorso a qualsiasi variante degli strumenti di cui sopra o a una combinazione di strumenti di capitale e strumenti ibridi. Gli Stati membri possono anche sottoscrivere gli strumenti di cui sopra nell'ambito di un'offerta di mercato, a patto che qualsiasi conseguente intervento statale nei confronti del beneficiario soddisfi le condizioni di cui alla presente sezione 3.11. Lo Stato membro deve assicurare che gli strumenti di ricapitalizzazione scelti e le relative condizioni siano adatti al fabbisogno di ricapitalizzazione del beneficiario e, nel contempo, i meno distorsivi per la concorrenza.

3.11.4. *Importo della ricapitalizzazione*▼ M4

54. Affinché l'aiuto sia proporzionale, l'importo della ricapitalizzazione COVID-19 non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di COVID-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019. La valutazione della proporzionalità dell'aiuto tiene conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nell'ambito della pandemia di COVID-19. <sup>(68)</sup>

<sup>(67)</sup> Gli strumenti ibridi di capitale sono strumenti che hanno caratteristiche sia di debito che di capitale. Ad esempio, le obbligazioni convertibili sono remunerate come obbligazioni fino alla conversione in azioni. La valutazione della remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale dipende quindi, da un lato, dalla loro remunerazione fintantoché sono assimilabili a strumenti di debito e, dall'altro, dalle condizioni per la conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale.

<sup>(68)</sup> Ai fini della presente sottosezione 3.11.4, gli strumenti ibridi concessi dallo Stato sono contabilizzati come capitale proprio.

▼ M23.11.5. *Remunerazione e uscita dello Stato**Principi generali*

55. Lo Stato riceve una remunerazione congrua per l'investimento. Quanto più la remunerazione è a condizioni di mercato, minore è la distorsione della concorrenza che l'intervento statale potrebbe causare.
56. La ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere rimborsata quando l'economia si stabilizza. La Commissione ritiene opportuno concedere al beneficiario un lasso di tempo sufficiente per rimborsarla. Lo Stato membro deve istituire un meccanismo d'incentivo graduale del rimborso.
57. La remunerazione della ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere aumentata per farla convergere con i prezzi di mercato al fine di incentivare il beneficiario e gli altri azionisti a rimborsare la misura di ricapitalizzazione dello Stato e ridurre al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza.
58. Ne consegue che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 devono esigere una remunerazione sufficientemente elevata della ricapitalizzazione, che sia tale da incentivare le imprese a rimborsarla e cercare capitale alternativo non appena le circostanze di mercato lo consentono.
59. In alternativa ai metodi di remunerazione illustrati di seguito, gli Stati membri possono notificare regimi o misure individuali il cui metodo di remunerazione è stabilito in funzione delle caratteristiche e del rango (seniority) dello strumento di capitale, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d'incentivo sull'uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

*Remunerazione degli strumenti di capitale*

60. Il conferimento di capitale da parte dello Stato, o un intervento equivalente, viene effettuato a un prezzo non superiore al prezzo medio delle azioni del beneficiario nei 15 giorni precedenti la richiesta di conferimento di capitale. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, è opportuno che il suo valore di mercato sia stimato da un esperto indipendente o con altri mezzi proporzionati.
61. Qualsiasi misura di ricapitalizzazione prevede l'aumento della remunerazione dello Stato tramite un meccanismo di incremento progressivo per incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale. L'aumento della remunerazione può consistere nella concessione allo Stato di azioni supplementari<sup>(69)</sup> o altri meccanismi, e ciascun incremento dovrebbe corrispondere almeno al 10 % della remunerazione (per la partecipazione dello Stato, derivante dal conferimento di capitale dovuto alla COVID-19, che non è stata rimborsata):

<sup>(69)</sup> La concessione di azioni supplementari può essere effettuata, ad esempio, mediante l'emissione, alla data della ricapitalizzazione, di obbligazioni convertibili che saranno convertite in capitale alla data di attivazione del meccanismo di incremento progressivo della remunerazione.

▼ **M2**

- a) quattro anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto almeno il 40 % della risultante partecipazione azionaria, sarà attivato il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione;
- b) sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto integralmente la risultante partecipazione azionaria, sarà attivato nuovamente il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione <sup>(70)</sup>.

Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, gli Stati membri possono decidere di posticipare di un anno ciascuno dei due aumenti, ossia rispettivamente cinque e sette anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19.

- 62. La Commissione può accettare meccanismi alternativi, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d'incentivo sull'uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.
- 63. Il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di riacquistare in ogni momento la partecipazione azionaria acquistata dallo Stato. Affinché lo Stato riceva una remunerazione congrua per l'investimento, il prezzo di riacquisto dovrebbe corrispondere all'importo più elevato tra i) l'investimento nominale effettuato dallo Stato membro aumentato di una remunerazione annua degli interessi di 200 punti base maggiore di quella di cui alla tabella seguente <sup>(71)</sup>; o ii) il prezzo di mercato al momento del riacquisto.

▼ **M3**

- 64. In alternativa lo Stato può vendere in qualsiasi momento la propria quota azionaria ai prezzi di mercato ad acquirenti diversi dal beneficiario, nel qual caso, in linea di principio, è tenuto a consultare in forma aperta e non discriminatoria i potenziali acquirenti o a effettuare una vendita in borsa. Lo Stato può accordare agli azionisti esistenti, ovvero sia agli azionisti che detenevano azioni prima della ricapitalizzazione Covid-19, il diritto di prelazione per l'acquisto al prezzo risultante dalla consultazione pubblica. Se lo Stato vende la sua quota azionaria a un prezzo inferiore al prezzo minimo di cui al punto 63, le norme di governance di cui alla sezione 3.11.6 continuano ad applicarsi almeno fino a quattro anni dopo la concessione della misura di conferimento di capitale dovuta alla Covid-19.

<sup>(70)</sup> Ad esempio, se il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione consiste nella concessione di azioni supplementari allo Stato. La partecipazione statale che in seguito al conferimento di capitale è pari al 40 % del capitale del beneficiario e che lo Stato non vende prima della data prestabilita dovrebbe aumentare di almeno  $0,1 \times 40 \% = 4 \%$ , fino alla concorrenza del 44 % e del 48 % rispettivamente quattro e sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, con la conseguente diluizione delle quote degli altri azionisti.

<sup>(71)</sup> L' aumento di 200 punti base non si applica a partire dall'8° anno.

**▼ M4**

64 *bis*. Se lo Stato è l'unico azionista esistente, il rimborso della ricapitalizzazione COVID-19 può assumere la forma seguente, in deroga al punto 64. Purché siano trascorsi due anni dalla concessione della ricapitalizzazione COVID-19:

- a. la procedura di vendita di cui al punto 64 non è richiesta, e
  
- b. la consultazione aperta e non discriminatoria di cui al punto 64 può essere sostituita da una valutazione del beneficiario effettuata da un soggetto indipendente da tale beneficiario e dallo Stato. Se tale valutazione indipendente stabilisce un valore di mercato positivo, si ritiene che lo Stato sia uscito dalla ricapitalizzazione COVID-19, anche se il beneficiario rimane di proprietà dello Stato. Tuttavia, se il valore di mercato positivo è inferiore al prezzo minimo di cui al punto 63, le norme di governance di cui alla sezione 3.11.6 continuano ad applicarsi fino a quattro anni dopo la concessione della misura di ricapitalizzazione COVID-19. Per le misure di ricapitalizzazione COVID-19 superiori a 250 milioni di EUR, lo Stato membro presenta tale valutazione indipendente alla Commissione. La Commissione può in ogni caso, di propria iniziativa, chiedere la presentazione della valutazione indipendente e può valutarla per garantirne la conformità alla norma stabilita per garantire che le operazioni siano in linea con il comportamento del mercato

64 *ter*. Se lo Stato è uno dei diversi azionisti esistenti, il rimborso della ricapitalizzazione COVID-19 può assumere la forma seguente, in deroga al punto 64. Purché siano trascorsi due anni dalla concessione della ricapitalizzazione COVID-19:

- a. per la parte del capitale proprio COVID-19 che lo Stato dovrebbe conservare per ripristinare la propria partecipazione azionaria a quella antecedente alla ricapitalizzazione COVID-19, si applica la possibilità di cui al punto 64 *bis*. Se lo Stato vende una quota significativa delle azioni dell'impresa beneficiaria a investitori privati mediante il processo competitivo di cui al punto 64, tale processo può essere considerato una valutazione indipendente ai fini del punto 64 *bis*.

▼ M4

- b. Per il resto del capitale proprio COVID-19 si applica il punto 64. Ciò include in particolare la necessità di svolgere un processo competitivo. Lo Stato non ha il diritto di prelazione di cui al punto 64 in quanto lo ha già esercitato in applicazione della lettera a) di cui sopra. <sup>(72)</sup>

Quando il rimborso della ricapitalizzazione COVID-19 riguarda solo una frazione del capitale proprio COVID-19, le lettere a) e b) di cui sopra si applicano a tale frazione del capitale proprio COVID-19.

▼ M2

## Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale

65. La remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale deve tenere debitamente conto di:
- a) caratteristiche dello strumento prescelto, ivi compreso il livello di subordinazione, rischio e tutte le modalità di pagamento;
  - b) incentivi di uscita previsti (quali le clausole di incremento progressivo della remunerazione e di rimborso); e
  - c) un tasso d'interesse di riferimento congruo.
66. La remunerazione minima degli strumenti ibridi di capitale fino alla loro conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale è almeno pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione <sup>(73)</sup>), più il premio indicato di seguito:

Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale: IBOR a 1 anno +

<sup>(72)</sup> Esempio: Prima della ricapitalizzazione, lo Stato detiene il 50 % dell'impresa beneficiaria. A seguito della ricapitalizzazione COVID-19, lo Stato detiene il 90 % dell'impresa (il 10 % riguarda azioni statali pre-COVID-19 e l'80 % azioni connesse alla COVID-19). Due anni dopo la ricapitalizzazione COVID-19, lo Stato vende il 40 % dell'impresa (corrispondente al 50 % delle azioni della COVID-19) mediante un processo competitivo a investitori privati (per un valore di mercato positivo), in applicazione del punto 64 *ter*, lettera b). Lo Stato conserva la parte restante in applicazione del punto 64 *ter*, lettera a). La vendita è analoga a una valutazione indipendente dell'impresa. Si ritiene che lo Stato abbia rimborsato la ricapitalizzazione COVID-19 in quanto la parte delle azioni COVID-19 da esso detenute riporta il livello della sua partecipazione ai livelli precedenti alla COVID-19, ossia al 50 %, ed è equivalente all'esercizio, da parte dello Stato, del diritto di prelazione di cui al punto 64. Se il prezzo di mercato del capitale proprio COVID-19 è inferiore al prezzo minimo di cui al punto 63, le norme di governance di cui alla sezione 3.11.6 continuano ad applicarsi per altri due anni.

<sup>(73)</sup> Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)

▼ M2

Tipo di destinatario	1° anno	2° e 3° anno	4° e 5° anno	6° e 7° anno	8° anno e successivi
PMI	225 punti base	325 punti base	450 punti base	600 punti base	800 punti base
Grandi imprese	250 punti base	350 punti base	500 punti base	700 punti base	950 punti base

67. La conversione degli strumenti ibridi di capitale in capitale proprio viene effettuata a un tasso inferiore di almeno il 5 per cento al TERP (prezzo teorico ex diritto) applicabile al momento della conversione.
68. Dopo la conversione in capitale proprio, deve essere incluso un meccanismo di aumento progressivo della remunerazione dello Stato, in modo da incentivare i beneficiari a riacquistare i conferimenti di capitale pubblico. Se il capitale risultante dall'intervento statale connesso alla Covid-19 è ancora di proprietà dello Stato due anni dopo la conversione in capitale proprio, lo Stato riceve un'ulteriore quota del beneficiario che si aggiunge alla sua partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale connessi alla Covid-19. La quota supplementare è pari almeno al 10 per cento della partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale connessi alla Covid-19. La Commissione può accettare meccanismi di aumento progressivo alternativi purché abbiano lo stesso effetto di incentivazione e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato
69. Gli Stati membri possono scegliere una formula di fissazione dei prezzi che comprenda clausole aggiuntive di aumento progressivo o di rimborso. Queste disposizioni devono essere elaborate in modo da favorire una rapida cessazione del sostegno pubblico alla ricapitalizzazione del beneficiario. La Commissione può inoltre accettare metodologie alternative per la fissazione dei prezzi purché determinino remunerazioni superiori o analoghe a quelle risultanti dalla metodologia sopra illustrata.
70. Data la natura estremamente varia degli strumenti ibridi, la Commissione non fornisce orientamenti per tutti i tipi di strumenti. Gli strumenti ibridi seguono in ogni caso i principi di cui sopra, e la remunerazione rispecchia il rischio degli singoli strumenti.

▼ M2

- 3.11.6. *Governance e prevenzione delle indebite distorsioni della concorrenza*
71. Per prevenire indebite distorsioni della concorrenza, i beneficiari devono astenersi da espansioni commerciali aggressive finanziate dagli aiuti di Stato o dall'assunzione di rischi eccessivi da parte dei beneficiari stessi. Come principio generale, quanto più limitata è la partecipazione dello Stato membro e quanto più elevata è la remunerazione, tanto minore è la necessità di misure di salvaguardia.
72. Se il beneficiario di una misura di ricapitalizzazione Covid-19 superiore a 250 milioni di EUR è un'impresa che dispone di un notevole potere di mercato su almeno uno dei mercati rilevanti in cui opera, gli Stati membri devono proporre misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva su questi mercati. Nel proporre tali misure, gli Stati membri possono offrire in particolare impegni strutturali o comportamentali ai sensi della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione.
73. Ai beneficiari che ricevono una misura di ricapitalizzazione Covid-19 è vietato pubblicizzarla per scopi commerciali.
74. Fintanto che non è stato riscattato almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19, ai beneficiari diversi dalle PMI viene impedito di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.
75. In circostanze eccezionali, e fatto salvo il controllo delle concentrazioni, detti beneficiari possono acquisire una partecipazione superiore al 10 % in operatori a monte o a valle del loro settore solo se l'acquisizione è necessaria per mantenere la redditività del beneficiario. La Commissione può autorizzare l'acquisizione se necessaria per mantenere la redditività del beneficiario. L'acquisizione non può essere effettuata prima che la Commissione abbia preso una decisione in merito.
76. Gli aiuti di Stato non vengono utilizzati per fornire sovvenzioni incrociate a favore delle attività economiche di imprese integrate che il 31 dicembre 2019 versavano già in difficoltà economiche. Le imprese integrate assicurano una chiara separazione dei conti per garantire che queste attività non beneficino della misura di ricapitalizzazione.
77. Fintanto che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non siano state interamente riscattate, i beneficiari non possono effettuare pagamenti di dividendi o di cedole non obbligatorie né riacquistare azioni se non in relazione allo Stato.

▼ M3

78. Fintanto che almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sia stato riscattato, la remunerazione di ciascun membro della dirigenza dei beneficiari non deve superare la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che diventano membri della dirigenza al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa dei membri della dirigenza con lo stesso livello di responsabilità al 31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione.
- 78 *bis.* Se lo Stato è un azionista esistente, ovvero se deteneva azioni prima del conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, e:
- a) conferisce nuovo capitale alle stesse condizioni degli investitori privati e secondo una proporzione corrispondente (o inferiore) alla sua attuale partecipazione azionaria e
  - b) la partecipazione privata è significativa (in linea di principio corrispondente ad almeno il 30 % del nuovo capitale conferito) e
  - c) il nuovo conferimento di capitale dello Stato si configura come un aiuto di Stato in ragione delle sue particolari circostanze, ad esempio a causa di un'altra misura di cui beneficia l'impresa,
- non è necessario imporre condizioni specifiche per quanto riguarda l'uscita dello Stato e si applica quanto segue:
- i. i punti 61 e 62 non si applicano a tale misura di conferimento di capitale dovuta alla Covid-19;
  - ii. in deroga ai punti 74, 75 e 78, il divieto di procedere ad acquisizioni e il massimale della remunerazione della dirigenza si applicano per un periodo massimo di tre anni;
  - iii. in deroga al punto 77, il divieto di distribuzione dei dividendi è abolito per i detentori di nuove azioni. Per le azioni esistenti, è abolito il divieto di distribuzione dei dividendi, a condizione che la partecipazione complessiva dei detentori di tali azioni esistenti sia diluita fino a rappresentare meno del 10 % del capitale dell'impresa. Se la partecipazione complessiva dei detentori di azioni esistenti non è diluita fino a rappresentare meno del 10 % del capitale dell'impresa, il divieto di distribuzione dei dividendi si applica agli azionisti esistenti per un periodo di tre anni. In ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato connessi alla Covid-19 detenuti dallo Stato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno;
  - iv. i requisiti di cui alla sezione 3.11.7 non si applicano, fatta eccezione per gli obblighi di informazione di cui al punto 83, che si applicano per tre anni; e
  - v. tutte le altre condizioni di cui alla sezione 3.11 si applicano *mutatis mutandis*.
- 78 *ter.* Se lo Stato conferisce capitale ad un'impresa di cui non è un azionista esistente (ovverosia di cui non deteneva azioni già prima della misura di conferimento del capitale dovuta alla Covid-19), e
- a) conferisce nuovo capitale alle stesse condizioni degli investitori privati e

▼ **M3**

- b) la partecipazione privata è significativa (in linea di principio corrispondente ad almeno il 30 % del nuovo capitale conferito) e
- c) se il nuovo conferimento di capitale da parte dello Stato si configura come un aiuto di Stato in ragione delle sue particolari circostanze, ad esempio a causa di un'altra misura di cui beneficia l'impresa,

si applicano le seguenti condizioni:

- i. in deroga al punto 77, il divieto di distribuzione dei dividendi è abolito per tutti i detentori di nuove azioni. Per le azioni esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi è abolito, a condizione che la partecipazione complessiva dei detentori di tali nuove azioni sia diluita fino a rappresentare meno del 10 % del capitale dell'impresa. In ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato connessi alla Covid-19 detenuti dallo Stato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno; e
- ii. tutte le altre condizioni di cui alla sezione 3.11 si applicano *mutatis mutandis*.

▼ **M2**

- 3.11.7. *Strategia di uscita dello Stato dalla partecipazione risultante dalla ricapitalizzazione e obblighi di informazione*
79. I beneficiari diversi dalle PMI che al momento dell'intervento hanno ricevuto una ricapitalizzazione Covid-19 superiore al 25 % del capitale proprio devono dimostrare di avere una strategia di uscita credibile per la partecipazione dello Stato membro, a meno che l'intervento dello Stato non sia ridotto al di sotto del 25 % del capitale proprio entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto <sup>(74)</sup>.
80. La strategia di uscita definisce:
- a) il piano del beneficiario per il proseguimento della sua attività e l'uso dei fondi investiti dallo Stato, compreso un calendario dei pagamenti della remunerazione e del riscatto dell'investimento pubblico (insieme «calendario di rimborso»); e
  - b) le misure che il beneficiario e lo Stato adotteranno per rispettare il calendario di rimborso.
81. La strategia di uscita dovrebbe essere preparata e presentata dallo Stato membro entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto e deve essere approvata dallo Stato membro.
82. Oltre all'obbligo di cui ai punti da 79 a 81, i beneficiari devono riferire allo Stato membro circa i progressi compiuti nell'attuazione del calendario di rimborso e l'osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6 entro 12 mesi dalla presentazione del calendario e, successivamente, ogni 12 mesi.

<sup>(74)</sup> Ai fini della presente sottosezione 3.11.7, gli strumenti ibridi concessi dallo Stato sono contabilizzati come capitale proprio.

**▼ M2**

83. Fintanto che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non siano state interamente riscattate, i beneficiari di una ricapitalizzazione Covid-19 diversi dalle PMI pubblicano informazioni sull'uso dell'aiuto ricevuto entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto e, successivamente, ogni 12 mesi. Questo comprende, in particolare, informazioni su come tale uso sostiene le loro attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
84. Lo Stato membro dovrebbe riferire annualmente alla Commissione in merito all'attuazione del calendario di rimborso e all'osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6. Se il beneficiario ha ricevuto una ricapitalizzazione Covid-19 superiore a 250 milioni di EUR, la relazione comprende informazioni sull'osservanza delle condizioni di cui al punto 54.
85. Qualora sei anni dopo la ricapitalizzazione Covid-19 l'intervento dello Stato non sia stato ridotto al di sotto del 15 % del capitale proprio del beneficiario, deve essere presentato alla Commissione, per approvazione, un piano di ristrutturazione in conformità degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione valuterà se le azioni previste nel piano di ristrutturazione garantiscono la redditività del beneficiario, anche in considerazione degli obiettivi dell'UE e degli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, e l'uscita dello Stato senza influire negativamente sugli scambi commerciali in misura contraria all'interesse comune. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, o se è una PMI, lo Stato membro può decidere di notificare un piano di ristrutturazione solo se l'intervento dello Stato non è stato ridotto al di sotto del 15 % del capitale proprio sette anni dopo la ricapitalizzazione Covid-19.

**▼ M4**

- 3.12 **Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti**
86. Gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale.
86. Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

**▼ M5**

- a. l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");

▼ M4

b. l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019; <sup>(75)</sup>

c. per "costi fissi non coperti" si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti. <sup>(76)</sup> L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. Ai fini del presente punto, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile <sup>(77)</sup> sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati;

▼ M5

d. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

▼ M4

e. gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

<sup>(75)</sup> Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021.

<sup>(76)</sup> Ai fini del presente punto, i costi si riferiscono ai costi fissi e variabili: i primi sono sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i secondi sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

<sup>(77)</sup> Le perdite per riduzione di valore *una tantum* non sono incluse nel calcolo delle perdite ai sensi della presente disposizione.

▼ **M4**

- f. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria <sup>(78)</sup>) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio <sup>(79)</sup> o aiuti per la ristrutturazione. <sup>(80)</sup>

▼ **B**

## 4. MONITORAGGIO E RELAZIONI

▼ **M5**

88. Tranne che per gli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR <sup>(81)</sup> concesso ai sensi della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR <sup>(82)</sup> nei settori dell'agricoltura primaria e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione <sup>(83)</sup> entro 12 mesi dal momento della concessione. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti <sup>(84)</sup> su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web

<sup>(78)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(79)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(80)</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

<sup>(81)</sup> Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

<sup>(82)</sup> Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

<sup>(83)</sup> La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

<sup>(84)</sup> Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

▼ M5

esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro tre mesi dal momento della ricapitalizzazione. Per ciascun beneficiario viene indicato il valore nominale della ricapitalizzazione.

▼ B

- M4 89. ◀ Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione <sup>(85)</sup>.

▼ M5

90. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione.

▼ B

- M4 91. ◀ Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.
- M4 92. ◀ La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

## 5. DISPOSIZIONI FINALI

▼ M5

93. La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020 tenendo conto dell'impatto economico della pandemia di COVID-19, che ha richiesto un'azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile il 30 giugno 2021, ad eccezione della sezione 3.11, che cesserà di essere applicabile il 30 settembre 2021. Entro il 30 giugno 2021, la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della presente comunicazione, che potrà modificare sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

▼ B

- M4 94. ◀ La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure notificate rilevanti a decorrere dal 19 marzo 2020, anche qualora le misure siano state notificate prima di tale data.

<sup>(85)</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

**▼ B**

- **M4** 95. ◀ In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali<sup>(86)</sup>, la Commissione applica, in caso di aiuti non notificati:
- a. la presente comunicazione, se gli aiuti sono stati concessi dopo il 1° febbraio 2020;
  - b. le norme in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.
- **M4** 96. ◀ La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida adozione delle decisioni una volta avvenuta la notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.

---

<sup>(86)</sup> GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.